



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI VETERINARI

Disciplinare per la formazione e la nomina delle guardie zoofile volontarie.

1. Compiti e funzioni della guardia zoofila volontaria

1. Possono ottenere la qualifica di guardia zoofila volontaria coloro che hanno frequentato con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle ASL, dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche, purchè iscritte nello specifico Albo regionale.
2. Le guardie zoofile volontarie svolgono compiti di tutela e di vigilanza in ordine all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 281/1991, alla legge regionale n. 47/2013. Esse svolgono i propri compiti volti a perseguire gli scopi previsti dalla legge regionale 47/2013 sotto la direzione del Servizio veterinario della ASL competente per territorio e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e dell'art.6 della Legge 20 luglio 2004, n.189.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del decreto prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al punto 2 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla legge regionale in materia di randagismo, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 689/981 e lo trasmettono al sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL .

2. Organizzazione del corso

1. La domanda di richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso è inoltrata al Servizio veterinario regionale, Il Servizio veterinario regionale valuta la conformità della documentazione allegata alla domanda e rilascia formale autorizzazione allo svolgimento del corso di formazione, dandone comunicazione al soggetto istante.



Nella domanda deve essere indicata:

- a) data e sede di svolgimento del corso
 - b) che i docenti del corso sono di comprovata professionalità
 - c) che il numero dei partecipanti in ogni caso non supererà le 30 unità
 - d) che nella Commissione d'esame finale si provvederà ad inserire un rappresentante designato dalla Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare -, in qualità di Presidente
 - e) che i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc.) resteranno interamente a carico del soggetto richiedente
2. Alla domanda deve essere allegato il programma completo del corso nel quale devono essere riportati i nominativi dei docenti, le materie trattate da ciascuno di essi, l'eventuale l'ente di appartenenza;

Il corso di formazione per le guardie zoofile volontarie deve articolarsi su una durata minima di 30 ore, articolate in 20 ore di lezioni teoriche e 10 di attività pratiche. Esso deve prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

elementi di deontologia professionale :

- Figura e funzione della guardia zoofila e rapporti con il pubblico;
- Presentazione del nucleo e della gerarchia nazionale
- Rapporti con le forze dell'Ordine, con la Magistratura e le Autorità sanitarie ed amministrative;
- La norma giuridica
- Nozioni e fonti
- Gerarchia delle fonti
- Illecito Amministrativo
- Illecito Penale
- La guardia giurata volontaria
- Decreto prefettizio e competenza provinciale
- Il pubblico ufficiale
- Diritti e doveri del pubblico ufficiale
- Reati del pubblico ufficiale
- Reati contro il pubblico ufficiale
- L'accertamento dell'illecito amministrativo
- La legge quadro 281/1991
- La Legge Regionale 47/2013
- Il recepimento della Legge 281/91 nelle rispettive Leggi Regionali della Regione di competenza
- I regolamenti Comunali della Provincia di competenza in materia di animali
- Il sequestro amministrativo
- Esercitazione sugli illeciti relativi alla Legge Regionale e ai regolamenti comunali
- L'accertamento dell'illecito penale
- Il codice di Procedura Penale
- La notizia di reato
- Il sequestro penale
- Legge Nazionale 157/1992 in materia dell'attività venatoria
- Legge regionale in materia dell'attività venatoria
- Normativa Nazionale in materia della pesca
- Normativa Regionale in materia della pesca
- Tutela della fauna minore
- Il Riconoscimento della fauna selvatica
- trasporto degli animali
- importazione dei cani dall'estero
- Animali esotici
- CITES
- Il maltrattamento degli animali
- Legge 189/2004
- L'avvelenamento da bocconi
- Protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici
- Il commercio degli animali
- Protezione degli animali negli allevamenti



- Regolamenti comunali al riguardo
- Macellazione rituale
- Cenni di medicina veterinaria e di cinologia
- Nozioni di primo soccorso
- Prevenzione e profilassi
- Il Maltrattamento etologico
- Deontologia professionale della Guardia Zoofila

3. Procedure per la nomina a guardia zoofila volontaria

1. La nomina a guardia zoofila volontaria è subordinata al superamento di un esame svolto al termine del corso di formazione dinanzi ad apposita Commissione.
L'esame di idoneità, vertente sulle materie trattate, è articolato su una prova scritta a quiz ed una prova orale.
Al termine del corso, l'ente organizzatore deve comunicare al Servizio veterinario regionale la data e la sede di svolgimento dell'esame finale, nonché la composizione della Commissione d'esame.
La Commissione dovrà essere composta da:
 - a) un rappresentante designato dalla Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare -, in qualità di Presidente
 - b) un rappresentante dell'ente organizzatore (nel caso di Associazione protezionistica un suo rappresentante con qualifica di guardia zoofila)
 - c) due docenti del corso
 - d) un assistente con funzioni di segretario
2. La Commissione, concluso l'esame finale, deve rimettere al Servizio Veterinario Regionale l'elenco degli idonei per la successiva iscrizione all'Albo Regionale delle Guardie Zoofile, previo provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio Veterinario Regionale.

4. Rilascio del tesserino

1. Il soggetto che ha organizzato il corso di formazione, per ogni partecipante risultato idoneo, inoltra al Servizio Veterinario Regionale:
 - a) n.2 fotografie formato tessera
 - b) una copia fotostatica del documento di identità
 - c) l'istanza individuale di richiesta di rilascio del tesserino di guardia zoofila (recante nome, cognome, indirizzo e comune di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, firma)
2. La guardia zoofila volontaria viene nominata con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario regionale e viene iscritta nell'apposito Albo regionale.
Il rilascio del tesserino è personale, per cui viene rilasciato ad ogni singolo interessato in un'apposita giornata, preventivamente concordata con il Servizio Veterinario Regionale, nella quale devono intervenire tutti gli idonei del corso.
3. Il tesserino ha validità di dieci anni e deve essere rinnovato prima della scadenza a seguito di formale richiesta dell'interessato al competente Servizio Veterinario Regionale, pena la decadenza della validità.
4. Il Dirigente del Servizio veterinario Regionale può, con proprio motivato provvedimento, revocare la nomina a guardia zoofila volontaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Piero Bertazzi



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

